



Comunicazione ESTI n. 2025-1202 24 dicembre 2025

Modifiche non soggette ad autorizzazione

Revisione dell'Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25)

1. Situazione

L'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25) sarà parzialmente revisionata a far data dal 1° gennaio 2026. Sono previste modifiche sostanziali volte a semplificare e accelerare le procedure di ampliamento e trasformazione delle reti elettriche. Verrà ampliato l'elenco dei progetti che possono essere realizzati senza procedura di approvazione dei piani. L'ESTI prevede un leggero alleggerimento degli oneri amministrativi, una migliore pianificabilità dei progetti di ampliamento della rete e, di conseguenza, una certa accelerazione dei tempi. Sono da considerare anche le spiegazioni relative alla revisione dell'OPIE del 29 ottobre 2025.

2. Lavori di manutenzione non soggetti ad approvazione

L'articolo 9a OPIE contiene ora i lavori di manutenzione esenti da approvazione, che finora erano disciplinati dall'articolo 9a capoverso 2 OPIE. Questi progetti servono a mantenere lo stato autorizzato di un impianto e possono continuare ad essere eseguiti senza notifica all'ESTI e senza procedura di approvazione dei piani. La sostituzione equivalente è limitata alle parti dell'impianto; la sostituzione di interi impianti non rientra in questa disposizione. Il presupposto è che non siano prevedibili particolari ripercussioni sull'ambiente. In caso di dubbio sul fatto che si tratti di un progetto soggetto ad approvazione dei piani o di lavori di manutenzione, è necessario presentare una richiesta all'ESTI.

3. Modifiche non soggette ad approvazione

Il nuovo articolo 9a^{bis} OPIE contiene le modifiche non soggette ad approvazione. Con alcune lievi semplificazioni, le lettere da a) a f) di questo articolo disciplinano le situazioni finora designate come modifiche tecniche di lieve entità. Le nuove modifiche realizzabili senza procedura di approvazione dei piani sono disciplinate alle lettere da g a j. Il presupposto è che non siano prevedibili particolari ripercussioni sull'ambiente e che l'aspetto dell'impianto non subisca modifiche sostanziali. Dopo il ricevimento della domanda, l'ESTI decide entro 20 giorni se si tratta di un progetto

soggetto ad approvazione o di una modifica non soggetta ad approvazione.

3.1 Informazioni di base

Le eccezioni all'obbligo di approvazione dei piani sono trattate in modo restrittivo.¹ In caso di dubbio e in particolare se, alla luce della situazione complessiva, si presume che gli interessi meritevoli di tutela di terzi siano limitati senza il loro consenso, si presume l'obbligo di approvazione dei piani. Se le parti interessate² non hanno dato il loro consenso scritto al progetto, si presume che sia necessaria una procedura di approvazione dei piani. Se il progetto riguarda nuovi luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS), è indispensabile una procedura di approvazione dei piani. Se il progetto presentato richiede la consultazione delle autorità federali o cantonali, viene eseguita una procedura di approvazione dei piani.

La presenza di una modifica sostanziale dell'aspetto viene valutata caso per caso. Di seguito vengono illustrate, ove possibile, le esigenze fondamentali relative all'aspetto.

Le richieste che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9a^{bis} OPIE devono essere presentate allo stesso modo degli altri progetti e il relativo modulo online deve essere compilato in modo corretto e completo. I documenti relativi al progetto devono essere presentati in conformità con la direttiva ESTI n. 235, in modo da consentire una valutazione affidabile e completa della richiesta. Se necessario, saranno richiesti ulteriori documenti. La notifica all'ESTI deve essere generalmente fatta con una firma elettronica qualificata (QES), come da disposizione.

Se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 9a^{bis} OPIE, l'ESTI emana, nell'ambito del dossier di progetto esistente, una decisione con un nuovo indice di procedura che stabilisce che la modifica prevista può essere realizzata senza procedura di approvazione dei piani, purché le circostanze di fatto e di diritto determinanti non subiscano modifiche sostanziali. Per le decisioni relative a modifiche non soggette ad approvazione viene riscossa una tassa. Anche se non viene emanata alcuna decisione di approvazione dei piani, ciò non esonera dal rispetto di tutte le disposizioni pertinenti, in particolare quelle cantonali e comunali. L'ESTI fissa un termine adeguato per l'attuazione del progetto. Le modifiche non soggette ad approvazione richiedono all'esercente una maggiore attenzione nella pianificazione e nella realizzazione, poiché l'ESTI non effettua in linea di principio alcuna verifica tecnica dei documenti presentati.³

3.2 Impatti ambientali particolari

Il punto di partenza per verificare se sussistono effetti particolari sull'ambiente ai sensi dell'art. 9a^{bis} OPIE è un'analisi dei conflitti ambientali. Si tratta di un elenco degli effetti del progetto sull'ambiente che deve essere presentato dal richiedente, con misure concrete per una realizzazione il più possibile rispettosa dell'ambiente. Nelle considerazioni devono essere sempre inclusi anche gli effetti dei lavori di costruzione. I richiedenti devono indicare nella domanda se il progetto interessa

¹ Cfr. TAF A-6127/2019.

² Le persone interessate possono essere ad esempio vicini, proprietari fondiari, affittuari o anche locatari. Sono interessate anche le persone che risiedono nel perimetro di legittimazione secondo l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710).

³ Cfr. a questo proposito: DTF 6S.717/2001 del 9 luglio 2002, consid. 3.e.

arie protette ai sensi del diritto federale⁴ o cantonale.⁵ Se il progetto comporta interventi in aree protette, si deve presumere che vi saranno ripercussioni particolari sull'ambiente e che sarà quindi necessaria una procedura d'approvazione dei piani. Si prevedono impatti particolari sull'ambiente se l'esecuzione dei lavori richiede deroghe alle norme ambientali, come ad esempio autorizzazioni di dissodamento o autorizzazioni in materia di protezione delle acque. In tali casi è necessario un bilanciamento degli interessi, che può essere garantito solo nell'ambito di una procedura d'approvazione dei piani.

Le parti di un progetto collegate tra loro (ad esempio stazioni e linee ad esse collegate o più linee collegate tra loro) in maniera tale che l'approvazione di una parte richiede l'approvazione necessaria dell'altra parte (effetto pregiudizievole) vengono valutate insieme come un cosiddetto pacchetto di progetti. Se quindi solo una parte del pacchetto ha un impatto particolare sull'ambiente o se solo una nuova linea del pacchetto è soggetta ad approvazione, anche le parti del progetto collegate diventano soggette ad approvazione.

4. Le singole modifiche non soggette ad approvazione

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. a OPIE

La sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata nonché l'utilizzo di funi di guardia per la trasmissione di dati del gestore o di terzi

Dal punto di vista del contenuto, la nuova disposizione corrisponde alla normativa precedente. L'art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. a OPIE riguarda esclusivamente le funi di guardia con fibre ottiche integrate o l'utilizzo di funi di guardia per la trasmissione di dati dell'azienda proprietaria o di terzi. La sostituzione equivalente 1:1 delle funi rientra in linea di principio nei lavori di manutenzione non soggetti ad approvazione (art. 9a OPIE), purché non vi siano particolari ripercussioni sull'ambiente. Anche nel caso di questa disposizione, in particolare, occorre sempre tenere conto del fatto che i lavori connessi al progetto possono avere, anch'essi, un impatto particolare sull'ambiente e che gli impatti ambientali in una fase del progetto influiscono sulla valutazione dell'obbligo di approvazione dei piani dell'intero progetto.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. b OPIE

Misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell'inquinamento fonico delle linee

Dal punto di vista del contenuto, la nuova disposizione corrisponde sostanzialmente alla normativa precedente. Si è rinunciato al requisito del rispetto dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710), poiché non dovrebbero comunque esserci effetti particolari sull'ambiente.

⁴ Zone alluvionali di importanza nazionale (art. 18a LPN; RS 451); torbiere e paesaggi torbosi di particolare bellezza e di importanza nazionale (art. 23a LPN e art. 23c LPN); biotopi di importanza nazionale (art. 18a LPN); Zone di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale (art. 18a LPN); prati e pascoli secchi di importanza nazionale (art. 18a LPN); zone di protezione delle acque sotterranee S1 – S3: IFP, ISOS, IVS (art. 5 e art. 26 LPN); Foreste; torrenti, fiumi, laghi; riserve federali di caccia (art. 11 LCT, RS 922.0); parchi (art. 23e LPN); riserve idriche e ornitologiche di importanza internazionale o nazionale (art. 11 LCT).

⁵ Diverso a seconda del Cantone.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. c OPIE**Sostituzione del modello di costruzione degli isolatori**

Dal punto di vista del contenuto, la nuova disposizione corrisponde alla normativa precedente. Sono considerati isolatori di altro tipo, il cui aspetto non cambia in modo significativo, ad esempio la sostituzione di isolatori in porcellana con isolatori compositi, la sostituzione di isolatori singoli con isolatori doppi, la sostituzione di isolatori sospesi con catene a V, la sostituzione di bracci con traverse isolanti. Sono contemplati solo i casi in cui il punto di sospensione della fune non subisce un abbassamento, altrimenti è necessario eseguire una procedura di approvazione dei piani.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. d OPIE**Sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti**

Dal punto di vista del contenuto, la nuova disposizione corrisponde sostanzialmente alla normativa precedente. Si è rinunciato al requisito del rispetto dell'ORNI, poiché non dovrebbero comunque esserci particolari ripercussioni sull'ambiente. La disposizione è soddisfatta se viene utilizzato lo stesso blocco di tubi o lo stesso impianto di tubazioni (ipotesi: distanza tra i bordi esterni dei tubi singoli precedenti e di quelli nuovi ≤ 1 m). Se invece viene utilizzato un blocco di tubi diverso o nuovo o un impianto di tubazioni diverso o nuovo, si tratta di un progetto soggetto ad approvazione dei piani e non più di una modifica esente da approvazione. Se è necessario realizzare nuovi pozzi di trazione o manicotti all'interno o all'esterno della zona edificabile, viene altresì eseguita una procedura di approvazione dei piani.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. e OPIE**Sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo**

Dal punto di vista del contenuto, la nuova disposizione corrisponde sostanzialmente alla normativa precedente. Questa disposizione si applica ai trasformatori nelle stazioni di trasformazione (livello di rete 6). Per la sostituzione di trasformatori in sottostazioni (livello di rete 4 e superiori) viene generalmente eseguita una procedura di approvazione dei piani, poiché questi lavori comportano di norma adeguamenti strutturali o elettrici alla cella del trasformatore. La distinzione tra trasformatori dello stesso tipo si limita alla questione se vengano utilizzati trasformatori a secco o a olio. La modifica esente da approvazione è limitata alla sostituzione dei trasformatori; se sono necessari lavori aggiuntivi, questi non rientrano più nella disposizione dell'art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. e OPIE.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. f OPIE**Attuazione di misure per la protezione dei volatili secondo l'articolo 30 dell'ordinanza sulle linee elettriche (OLEI; RS 734.31)**

Se le misure per la protezione dei volatili richiedono la sostituzione di un traliccio/pilone o di interventi edilizi, queste non vengono considerate più come misure di protezione dei volatili ai sensi della lettera f. Eventualmente, occorre verificare se sussiste una fattispecie ai sensi della lettera g o della lettera h.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. g OPIE**Aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV e il riposizionamento o l'adattamento delle mensole sui tralicci esistenti**

Questa disposizione è pensata per situazioni in cui una linea è stata originariamente autorizzata e costruita per una determinata tensione di esercizio, ma successivamente è stata sempre utilizzata con una tensione inferiore. Lo spostamento o l'adeguamento di un braccio o una misura combinata sono esenti dall'obbligo di approvazione dei piani. Per spostamento di un braccio si intende lo spostamento verso l'alto o verso il basso.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. h OPIE**Sostituzione di singoli tralicci che si trovano al di fuori degli oggetti di cui all'art. 5 LPN (RS 451) con tralicci di dimensioni simili**

Questa disposizione è applicabile nei casi in cui i tralicci vengano sostituiti nello stesso luogo. Per stesso luogo si intendono le stesse coordinate. Il rinforzo o l'adeguamento delle fondamenta comportano di norma una procedura di approvazione dei piani. La sostituzione di una serie di più tralicci e la sostituzione di una parte significativa dei tralicci, ovvero più del 10% del loro numero, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. h OPIE. Di norma, è possibile un dimensionamento simile fino a un aumento del 10% dell'altezza del traliccio.

Ciò avviene fintantoché il traliccio in questione non superi l'altezza totale di 60 m, perché altrimenti occorre consultare l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e svolgere una procedura di approvazione dei piani. Le decisioni dell'ESTI relative a modifiche non soggette ad approvazione nell'ambito dell'art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. h OPIE vengono sempre trasmesse anche all'UFAC per conoscenza. L'eventuale obbligo di registrazione presso l'interfaccia nazionale di registrazione dei dati (cfr. art. 65a dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica; OSIA, RS 748.131.1) spetta all'esercente dell'impianto anche in caso di modifiche non soggette ad approvazione.

Non si considera modifica sostanziale dell'aspetto del tipo di traliccio/pilone, ad esempio, la sostituzione di traliccio, piloni in calcestruzzo o piloni in acciaio a parete piena con tralicci/piloni della stessa categoria.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. i OPIE**Sostituzione di stazioni di trasformazione esistenti aventi una tensione nominale massima di 36 kV con impianti di dimensioni simili nella stessa ubicazione all'interno della zona edificabile**

Questa disposizione consente di realizzare impianti conformi al livello di rete 6 nella stessa ubicazione e con lo stesso scopo senza dover seguire una procedura di approvazione dei piani, purché non siano previsti effetti particolari sull'ambiente e l'aspetto dell'impianto non subisca modifiche sostanziali.

In ogni caso, occorre tenere conto degli eventuali interessi degni di tutela delle parti interessate (anche dei comuni). Le dichiarazioni di consenso delle stesse possono essere presentate insieme alla domanda; in assenza del consenso di tutte le parti interessate, viene avviata una procedura di approvazione dei piani.

Una stazione è considerata situata nello stesso luogo se la sua estensione massima è costruita entro una distanza di 5 m dalle pareti esterne esistenti della stazione precedente sulla stessa parcella. Dimensioni simili possono essere generalmente accettate con una forma identica fino a una variazione del volume visibile dell'edificio $\leq 30\%$. Anche le modifiche alla linea di alimentazione relative al progetto devono essere incluse nella valutazione; se queste non si trovano più sulla stessa parcella, è necessario eseguire una procedura di approvazione dei piani. Se è necessario spostare, ampliare o prolungare tubi o blocchi di tubi, è previsto l'obbligo di approvazione dei piani. L'aggiunta di una linea di media tensione supplementare per il collegamento della nuova stazione di trasformazione comporta l'obbligo di approvazione dei piani, per il progetto complessivo.

La sostituzione dei trasformatori rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 9a^{bis} cpv. 1 lettera e OPIE. Anche la sostituzione di parti all'interno di una stazione di trasformazione (quadro di bassa tensione, stazione di commutazione) nella zona edificabile rientra, purché non si tratti di lavori di manutenzione non soggetti ad approvazione, nelle modifiche non soggette ad approvazione, a condizione che non vi siano particolari ripercussioni sull'ambiente. Al di fuori della zona edificabile, la sostituzione di parti continua a essere soggetta all'obbligo di approvazione dei piani.

Art. 9a^{bis} cpv. 1 lett. j OPIE

Installazione di impianti solari sufficientemente adattati sulle stazioni di trasformazione aventi una tensione nominale massima di 36 kV

Questa disposizione consente di realizzare impianti solari opportunamente adeguati sugli impianti di livello di rete 6. Occorre tenere conto delle disposizioni dell'art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e dell'art. 32c dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Per gli impianti solari su impianti di livello di rete 6 si applica una prassi simile a quella prevista per gli impianti solari ai sensi dell'art. 18a LPT.

5. Valutazione dopo il completamento

La sorveglianza degli impianti elettrici e il controllo del loro stato sono di competenza dei gestori degli impianti (art. 20 cpv. 1 della legge federale sugli impianti elettrici a bassa e alta tensione; LIE, RS 734.0). Una volta completata la modifica non soggetta ad approvazione, è necessario presentare all'ESTI una notifica di completamento dell'impianto (art. 12 cpv. 1 OPIE). L'ESTI aggiorna il dossier del progetto esistente. L'esercente dell'impianto documenta le modifiche non soggette ad autorizzazione e l'ESTI verifica successivamente le modifiche sulla base del rischio mediante controlli a campione.

6. Entrata in vigore

L'ordinanza revisionata sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) entra in vigore il 1° gennaio 2026. A partire da tale data, le disposizioni si applicano a tutte le nuove procedure e notifiche presentate.

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)

Walter Hallauer, responsabile dei progetti
Raphael Pampuch, responsabile del servizio giuridico